



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### ORDINANZA DIRIGENZIALE

n. 2022/87 del 28/03/2022

Oggetto: TRASMISSIONE ORDINANZA PER IL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA STRADALE E SUCCESSIVO SENSO UNICO ALTERNATO CON IMPIANTO SEMAFORICO, LUNGO LA SP N. 42 "JESOLANA" SUL PONTE FIUME SILE A CAVALLO FRA IL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI E IL COMUNE DI JESOLO DAL 29.03.2022 AL 14.04.2022

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA  
Collaboratore:

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- i l'articolo 23, comma 1-ter, introdotto dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
  - al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
  - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
  - al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii l'art. 19, comma 1, lett. d, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce all'Ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato e modificato rispettivamente con decreti del Sindaco metropolitano n° 1 in data 03/01/2019 e n° 51 del 07/06/2019, in particolare l'art. 13, che definisce i compiti dei dirigenti;
- v gli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 s.m.i., Nuovo Codice della Strada, il suo regolamento d'attuazione ed esecuzione, D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 e s.m.i.;

Visto l'attività di installazione del sistema di monitoraggio IOT delle strutture che la Scrivente deve avviare sul ponte lungo la SP 42 "Jesolana" sul fiume Sile tra i comuni di Jesolo e Cavallino Treporti affidato alla ditta NPLUS Via Fortunato Zeni 8 - 38068 - Rovereto (TN), [www.nplus.it](http://www.nplus.it) ing. Davide Trapani;

Vista la necessità di procedere con il restringimento temporaneo della carreggiata stradale e della pista ciclopedonale nel periodo dal 29.03.2022 al 14.04.2022, nonché ad un senso unico alternato per la sola giornata del 5 aprile 2022 per l'esecuzione dell'attività di monitoraggio in sicurezza;

Considerato che per la realizzazione delle lavorazioni è necessaria la parziale occupazione della sede stradale e pertanto non è possibile mantenere allo stato di fatto la circolazione viabile e ciclabile;

Ritenuto necessario, per esigenze di carattere tecnico nonché di incolumità pubblica, provvedere all'istituzione del restringimento della carreggiata dal 29.03.2022 al 14.04.2022 e del senso unico alternato in data 05.04.2022 come sopra descritto;

Visto il nulla osta del Comune di Cavallino Treporti nostro protocollo nr. 18085 del 22.03.2022;

Visto il nulla osta del comune di Jesolo, nostro protocollo nr. 18069 del 25.03.2022;

#### ORDINA

- 1 il restringimento temporaneo della carreggiata stradale, lungo la SP n. 42 "Jesolana" in comune di Cavallino Treporti e comune di Jesolo, nel tratto compreso tra il km 13+500 al km 14+000;
- 2 la modifica alla viabilità avverrà, dal giorno 29/03/2022 al giorno 14/04/2022, dalle ore 08:00 alle ore 23:59, inclusi sabati, domeniche e giorni festivi;
- 3 alla ditta NPLUS di Rovereto di predisporre, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, la relativa segnaletica stradale verticale secondo quanto stabilito dal Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada ed in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" (Tavola 61 D.M. 10/07/2002 ivi allegata), nonché di eseguire i lavori rispettando le seguenti prescrizioni:
  - a dovrà essere posizionato in prossimità del cantiere il segnale temporaneo indicato nella Figura II 382 art. 30 del D. Lgs. 30 04.1992, n° 285 "Nuovo Codice della Strada", almeno 48 ore prima dell'inizio lavori, dove dovranno essere riportate tutte le indicazioni inerenti la presente ordinanza;
  - b il restringimento della carreggiata viabile verrà eseguito in coordinamento con l'ufficio Manutenzione rete stradale della Città metropolitana di Venezia secondo lo **schema allegato**;
  - c dovrà essere prevista l'installazione di tutta la segnaletica di cantiere, in conformità agli schemi indicati nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
  - d dovrà essere collocata idonea segnaletica verticale relativamente alla presenza dell'occupazione nella sede stradale, prevista dal D.l.vo n. 285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. 495 del 16/12/1992;
  - e l'occupazione dell'area di cantiere non potrà superare i 200 ml;
  - f dovrà comunque essere preso ogni accorgimento, anche se non espressamente prescritto, rivolto alla sicurezza di tutti gli utenti della strada;
  - g a lavori ultimati, sarà effettuato un sopralluogo da parte dei Tecnici della Città metropolitana per verificare la corretta messa in pristino del tratto di strada interessato dai lavori e l'eventuale necessità di interventi di manutenzione integrativi;
- 4 che il presente provvedimento ha validità dal giorno 29/03/2022 al giorno 14/04/2022 inclusi sabati, domeniche e giorni festivi;
- 5 che la presente ordinanza, perderà vigore con la conclusione dei lavori se questi saranno completati in anticipo rispetto al termine fissato;
- 6 che la presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio della Città metropolitana e del comune di Cavallino Treporti e Jesolo;
- 7 che gli agenti dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii. sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza;
- 8 che sia fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza;

Nel contempo avverte che:

- la Città metropolitana di Venezia è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali,

- per qualsiasi fatto o danno derivabile a chicchessia, in dipendenza dei lavori sopra citati;
- il referente di cantiere, indicato dalla ditta NPLUS SRL, è l'ing. Davide Trapani [davide.trapani.tn@gmail.com](mailto:davide.trapani.tn@gmail.com) ;
  - è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del Codice della Strada, e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 495/92 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione);
- a norma dell'art. 3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241 contro il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della Legge 1034/71 al T.A.R. del Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971 nel termine di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE  
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente